SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 99



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2004.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime. (Ordinanza n. 3350) . . . . Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2004.

Revoca del finanziamento concesso alle prefetture di Lecce e Potenza ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996. (Ordinanza n. 3351) . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 10 febbraio 2004.

Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie . . . . Pag. 8

Ministero della giustizia

DECRETO 12 gennaio 2004.

Piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria . . . . Pag. 12

DECRETO 15 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Viglierchio Patricia Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo. Pag. 12

DECRETO 16 aprile 2004.

Rettifica al decreto 23 marzo 2004, relativo al riconoscimento alla sig.ra Walkate Johanna Frederika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale . . . . Pag. 14

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Guttadauro Serena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . Pag. 14

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Sanchez Rafael Bernabè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . Pag. 15

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Moltedo Firpo Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . Pag. 16

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Kondi Ermira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 17

Ministero della salute

DECRETO 7 aprile 2004.

Revoca del decreto del 21 gennaio 2003, n. 3482, recante variazione della denominazione dell'acqua minerale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» di Acquasparta .... Pag. 18

DECRETO 23 aprile 2004.

Individuazione dell'allegato tecnico che le aziende farmaceutiche devono compilare per l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 48, comma 17, della legge n. 326/2003 ...... Pag. 18

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 14 ottobre 2003.

Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma *9-bis* dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .... Pag. 19

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 8 aprile 2004.

Modalità per l'invio delle istanze di contributo a favore delle emittenti televisive locali - Anno 2003 .... Pag. 22

Ministero delle attività produttive

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Othieresa società cooperativa a responsabilità limitata», in Ozieri e nomina del commissario liquidatore .... Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Laca a r.l. società cooperativa», in Amaseno e nomina del commissario liquidatore .... Pag. 23

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Trevignano società cooperativa a r.l.», in Trevignano Romano e nomina del commissario liquidatore. Pag. 23

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Due C - Piccola società cooperativa a r.l.», in Potenza. Pag. 24

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Kadossene società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore ..... Pag. 24

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Pulisan - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in liquidazione, in Bolgare e nomina del commissario liquidatore ... Pag. 25

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola Società Cooperativa Bonifica Ambiente Territoriale a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore .... Pag. 25

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Ferrero impianti e macchine - S.c. a r.l.», in Altare e nomina dei commissari liquidatori .... Pag. 26

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Rinascita 22 Giugno S.r.l.», in liquidazione, in Pomarico e nomina del commissario liquidatore..... Pag. 26

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Berghem Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore .... Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Interventi a carico delle risorse per le aree depresse: modifica disposizioni in tema di trasferimento delle risorse ad enti pubblici. (Deliberazione n. 132/2003) .... Pag. 27

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

DELIBERAZIONE 23 marzo 2004.

Modifica della delibera CICR 2 agosto 1996 in tema di «Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni» .... Pag. 28

Agenzia delle entrate

DECRETO 14 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese. Pag. 29

DECRETO 14 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco. Pag. 30

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze .... Pag. 30

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Pisa.................... Pag. 31

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Carrara . . . . Pag. 31

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso. Pag. 31

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti. Pag. 32

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Pag. 32

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari. Pag. 32

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno. Pag. 33

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena. Pag. 33

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Massa Carrara . . . . Pag. 34

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Lucca . . . . Pag. 34

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno . . . . Pag. 35

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara . . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como . . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova . . . . Pag. 37

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como . . . . Pag. 37

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia . . . . Pag. 38

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 16 aprile 2004, n. **1192067.**

Modificazioni al punto 1.1 (soggetti beneficiari) della circolare n. 1191966 del 2 aprile 2004, nonché ulteriori chiarimenti in merito alla redazione delle schede di progetto indicate all'art. 2, comma 4 del decreto 15 gennaio 2004. . . . Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 23 aprile 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 42

Ministero delle attività produttive: Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Aletti Montano & Co. Advise & Trust S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 42

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative . . . . Pag. 42

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative . . . . Pag. 42

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Vicentini Arredo» a r.l., in Copparo . . . . . . Pag. 42

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edil Gardenia a r.l.», in Castelluccio S. . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Primavera a r.l.», in Troia . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Una Casa a r.l.», in Foggia . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sociale S. Francesco a r.l.», in Lucera . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Torre a r.l.», in Barrea . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Co.Ger. a r.l.», in Roccavivi . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Santa Maria Goretti a r.l.», in Avezzano. . . . . Pag. 43

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S. Onofrio a r.l.», in Avezzano. . . . . Pag. 44

Banca d'Italia: 10° aggiornamento del 9 aprile 2004 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: introduzione di un capitolo sull'attività di «bancoposta». . . . . Pag. 44

Agenzia del territorio:

Coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a settantanove comuni capoluogo di provincia. Pag. 51

Coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ai centonove comuni non capoluogo di provincia . . . . Pag. 55

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2004, recante: «Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, ai collegi arbitrali, alle giurisdizioni amministrative e speciali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2004) . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Ministero delle attività produttive

DECRETO 26 marzo 2004.

Pubblicazione del 20° gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza adottate ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.

04A03824

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2004.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime. (Ordinanza n. 3350).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versa l'intera struttura portuale dell'isola di Lampedusa, a causa della quale è necessario realizzare opere di adeguamento nel porto di Lampedusa e nell'approdo di Cala Pisana, al fine di rispondere efficacemente ed in maniera adeguata alle necessità di trasporto di merci e di persone, nonché di consentire anche attività di soccorso ed assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteo marine avverse;

Considerato che nel porto dell'isola di Lampedusa sussiste una grave situazione di pericolo, poiché le imbarcazioni utilizzate dagli immigrati si presentano come relitti della navigazione in stato di avanzato degrado ed in pessime condizioni strutturali tanto da aver perso ogni connotazione di imbarcazione;

Ritenuto, quindi, che tale ammasso di relitti cagiona grave pericolo per la sicurezza portuale, in quanto sussiste un elevato rischio che le unità da pesca e da diporto subiscano danni in conseguenza dell'urto contro relitti sommersi o alla deriva, e che gli stessi provochino gravi danni ambientali ed una pregiudizievole modificazione dei fondali marini;

Considerato, altresì, che la situazione di costante emergenza provocata dal rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che interessa le coste della regione Sicilia ed in particolare l'isola di Lampedusa rende oltremodo necessario il controllo adeguato dei flussi di immigrazione clandestina e l'assistenza alla navigazione attraverso la realizzazione di un sistema efficiente di radio comunicazione;

Considerata, infine, la ineludibile esigenza di provvedere alla individuazione di spazi ed alla realizzazione di magazzini per lo stoccaggio di materiali di prima assistenza ed igienico-sanitari per affrontare adeguatamente l'accoglienza degli immigrati e salvaguardare la salute della popolazione residente e la sicurezza degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio;

D'intesa con la regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il ten. gen. Maurizio Cicolin è nominato Commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario; l'ufficio territoriale di governo di Agrigento, unitamente al comune di Lampedusa, assicurano al Commissario delegato l'assistenza ed il supporto logistico necessari al più funzionale espletamento da parte del Commissario stesso delle funzioni assegnategli con la presente ordinanza.

3. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un consulente giuridico da designare tra i magistrati amministrativi o gli avvocati dello Stato, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, di un consulente avente specifiche professionalità nelle materie oggetto del presente provvedimento, nonché di una struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di cinque unità di personale di cui due unità in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Agrigento, tre unità, anche militari, appartenenti alla pubblica amministrazione, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri; il Commissario delegato si avvale altresì di un dipendente del Dipartimento della protezione civile, a tempo parziale, con funzioni di supporto e di collegamento con le strutture del dipartimento medesimo.

4. Al personale della struttura di cui al comma 3 è riconosciuta una speciale indennità operativa equivalente all'importo di settanta ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, una indennità pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)*, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 316 del 23 maggio 2001. Al dipendente del Dipartimento della protezione civile è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a cento ore di straordinario. Al magistrato o all'avvocato dello Stato, nonché all'altro consulente se dipendente pubblico, è corrisposta, rispettivamente, una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento; ove trattasi di consulente non dipendente pubblico è corrisposto il medesimo trattamento del consulente giuridico.

5. Al Commissario delegato è corrisposto un compenso mensile onnicomprensivo, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del rispettivo trattamento economico in godimento.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonché la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio citati in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto necessario, ad eventuali demolizioni.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, al fine di realizzare un deposito, anche per finalità giudiziarie, alla individuazione di un'area idonea per lo stoccaggio di relitti ed imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nell'isola, ovvero all'adeguamento dei siti già esistenti, nonché dispone, nella ricorrenza delle condizioni di necessità ed urgenza, per l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti cui conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato può provvedere alla requisizione o alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

4. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 3.

1. Al fine di ottimizzare le comunicazioni per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, anche in relazione al massiccio fenomeno in atto dovuto alla immigrazione di clandestini provenienti dalle coste africane che interessa le coste della regione Sicilia e, in particolare, l'isola di Lampedusa, generando una situazione di costante emergenza, il Commissario delegato provvede, avvalendosi del Comando generale del Corpo della capitaneria di porto-guardia costiera, alla realizzazione ed al potenziamento del sistema di radio comunicazione e monitoraggio per l'assistenza alla navigazione sull'isola di Lampedusa; tale sistema potrà soddisfare le necessità afferenti all'esercizio degli specifici compiti di protezione civile, anche inerenti a tutto il territorio nazionale.

2. Il Commissario delegato provvede all'attuazione della specifica tecnica inerente al sistema di comunicazione di cui al precedente comma 1, da assegnare alla disponibilità del Dipartimento della protezione civile, predisposto a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera e approvato dal Dipartimento stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede per un importo pari a 650.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

4. Per predisporre adeguatamente ogni iniziativa di accoglienza degli immigrati e provvedere nel contempo alla salvaguardia della salute degli abitanti di Lampedusa e alla sicurezza degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio, è assegnata alla Direzione marittima-guardia costiera di Palermo la somma di 100.000,00 euro per la costituzione di scorte di materiali igienico-sanitari ed in genere di materiale di prima assistenza, nonché per l'adeguamento di magazzini e spazi adibiti allo stoccaggio presso aree ed infrastrutture dell'ufficio locale marittimo di Lampedusa, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

Art. 4.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in generale di protezione civile, in condizioni meteo marine avverse, per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza, in presenza delle condizioni di necessità ed urgenza, è autorizzata, su richiesta del Commissario delegato, l'attivazione di ponti aerei a favore della popolazione; per le predette finalità di protezione civile è altresì, autorizzato, previa certificazione dell'Ente nazionale per l'Aviazione civile da rilasciarsi su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, l'utilizzo della flotta aerea del Dipartimento, in deroga al rapporto convenzionale in atto con la Società di gestione del servizio antincendi boschivi, provvedendo a stipulare un eventuale atto aggiuntivo.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 49 e 50;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Capo II, Sezione I ed articoli 151 e 156;

decreto dell'Assessorato alla regione Siciliana del 18 giugno 1990, e successive modificazioni;

decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, articoli 4, 7, 9, 10, 14, 21, 27, 52, 55, 63, 89, 100 e 101;

legge 28 gennaio 1994, articoli 4 e 5;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;

legge regionale n. 78 del 1976, art. 15;

legge regionale n. 7 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 30;

leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a carico del bilancio della regione Siciliana, che vengono individuate e trasferite entro trenta giorni su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.

2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso, stipulando, ove necessario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con personale militare determinandone il relativo compenso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A04383

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2004.

Revoca del finanziamento concesso alle prefetture di Lecce e Potenza ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996. (Ordinanza n. 3351).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Vista l'ordinanza n. 2480 datata 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, recante «interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 ed 8 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Pesaro-Urbino, e dei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 che hanno colpito la provincia di Brindisi»;

Considerato che per effetto dell'art. 6 della predetta ordinanza, con decreto n. 4362 del 15 dicembre 1997 è stato assunto un impegno di spesa in favore delle prefetture di Lecce e Potenza per il rispettivo importo di 320.203,28 euro e di 222.076,47 euro;

Tenuto conto che la dichiarazione dello stato di emergenza ha avuto termine in data 31 dicembre 1999;

Considerato che gli importi impegnati risultano inutilizzati;

Ravvisata pertanto l'opportunità, in ottemperanza del disposto normativo di cui è cenno, di revocare i suddetti finanziamenti;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Nell'ambito dell'assegnazione disposta in favore delle prefetture di Lecce e Potenza ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996, è revocata la complessiva somma impegnata di 542.279,75 euro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A04384

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 10 febbraio 2004.

Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per le politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo in data 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato ed integrato dal decreto legislativo in data 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto del Ministro per le politiche comumtarie in data 19 settembre 2000, in ordine alla organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare l'art. 10 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Rilevata la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie al fine di assicurare la maggiore funzionalità ed efficienza della struttura anche alla luce delle modifiche introdotte dal Consiglio europeo di Siviglia il 21 e 22 giugno 2002, con particolare riguardo alla istituzione del Consiglio competitività che assorbe le competenze del Consiglio Mercato Interno;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea.

2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea;

b) le attività necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo comunitario, il costante monitoraggio del processo decisionale anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il regolare aggiornamento delle posizioni italiane;

c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;

d) la cura dei rapporti con gli uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza;

e) le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonché al coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;

f) la preparazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attività relative alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea per la competitività, nonché delle altre attività relative al mercato interno ed al funzionamento del Comitato consultivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche, e della segreteria permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4;

g) l'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche curando, in particolare, la preparazione della relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario;

h) la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale, nonché la promozione, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea;

i) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni;

j) l'attuazione delle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario, per assicurare in fase di contenzioso, fatte salve le competenze proprie del Ministero degli affari esteri, le condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità europee ed adempiere tempestivamente alle pronunce della stessa;

k) la promozione — in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate — della diffusione dell'informazione sulle attività dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;

l) l'attività di informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario;

m) l'attività di formazione, anche a distanza, in materia comunitaria del personale pubblico delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti territoriali e della scuola, in accordo con le amministrazioni competenti e di operatori privati. L'assistenza formativa al personale pubblico e privato dei Paesi in adesione e candidati all'Unione europea, dei Paesi terzi a vocazione comunitaria, nonché quelli rientranti nella politica di vicinato, finanziata da fondi nazionali e/o comunitari. Presso il Dipartimento opera il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Attua le suddette azioni formative anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche e con università, scuole, enti di formazione pubblici o a partecipazione pubblica;

n) la verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attività connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, nonché la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento;

o) la gestione della rete di trasmissione dei dati dell'Unione europea alle Camere e alle regioni;

p) le problematiche relative alle politiche regionali di coesione e cura, per quanto di competenza, l'informazione diffusa agli enti territoriali e alle parti sociali;

q) il costante monitoraggio e l'attività di informazione preventiva, nel settore aiuti di Stato, al fine di garantire la coerenza della legislazione statale e regionale con le disposizioni comunitarie e pone in atto attività istruttorie e strumentali idonee a prevenire o far fronte a casi di contenzioso in questa materia;

r) lo svolgimento delle procedure per la predisposizione del bilancio dell'Unione europea;

s) il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati nella fase di predisposizione dei provvedimenti comunitari in materia di politica economica generale e dell'armonizzazione in materia fiscale e movimenti di capitale;

t) la promozione delle candidature dei cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie, utilizzando a tal fine il Comitato per la promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie, istituito presso il Dipartimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2003;

u) la rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del Centro nazionale di informazione e documentazione europea;

v) gli affari generali, i rapporti con gli organi dello Stato e gli enti territoriali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento dei competenti Dipartimenti ed Uffici del Segretariato generale, gli affari relativi al personale e gli adempimenti in materia contabile e finanziaria.

Art. 3.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.

2. Il capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario Generale e con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario Generale.

3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente di prima fascia da più tempo in servizio nella qualifica presso il Dipartimento.

4. Il capo del Dipartimento coordina ogni attività di carattere generale, nonché quelle strumentali al funzionamento del Dipartimento medesimo. È responsabile della gestione e del controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento.

5. Il capo del Dipartimento, quale titolare del centro di responsabilità amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. È responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di tutte le disponibilità finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi di gemellaggio. È altresì responsabile della gestione di eventuali fondi strutturali comunitari.

6. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio affari generali, amministrativi, contabili e gestione del personale, cui sono demandate le incombenze relative ai punti 5 e 6 che precedono.

7. Il capo del Dipartimento può delegare al responsabile del servizio affari generali, amministrativi, contabili e gestione del personale o ai coordinatori degli uffici nell'ambito dei settori di propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni e per i relativi pagamenti.

8. Nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il capo del Dipartimento può con proprio provvedimento articolare i servizi in settori.

Art. 4.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità a quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro provvede, altresì, al conferimento degli incarichi di studio e ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

3. Gli uffici del Dipartimento svolgono attività di coordinamento della posizione italiana nella fase ascendente normativa, di recepimento e attuazione della normativa comunitaria, del pre-contenzioso e contenzioso, in raccordo con il settore legislativo del Gabinetto del Ministro, di seguito denominato settore legislativo.

3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

Ufficio per la strategia del mercato interno e per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, articolato per materie nei seguenti servizi:

Servizio I: strategia del mercato interno, comunicazione e informazione comunitaria, audiovisivi, media e protezione dei dati;

Servizio II: formazione comunitaria nazionale e per i Paesi in adesione, candidati e terzi a vocazione comunitaria;

Servizio III: innovazione tecnologica, proprietà intellettuale e industriale, servizi, società dell'informazione e telecomunicazioni;

Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura, articolato per materie nei seguenti servizi:

Servizio I: bilancio comunitario e risorse proprie, istituzioni e mercati finanziari;

Servizio II: imprese, trasporti, energia e commercio;

Servizio III: politiche per l'ambiente, agricoltura e pesca;

Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, articolato per materie nei seguenti servizi:

Servizio I: concorrenza, aiuti di Stato e fiscalità, unione doganale, libera circolazione delle merci;

Servizio II: politiche regionali di coesione;

Servizio III: politiche degli appalti pubblici;

Ufficio per le politiche sociali e culturali, articolato per materie nei seguenti servizi:

Servizio I: occupazione e affari sociali, consumatori e salute;

Servizio II: istruzione, gioventù, cultura e ricerca;

Servizio III: libera circolazione delle persone e dei lavoratori, libera prestazione di servizi e professioni regolamentate.

5. Gli Uffici:

a) coordinano, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, e curano, altresì, d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attività dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie;

b) procedono, sempre nelle materie di propria competenza, in supporto e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio dello stato di attuazione delle direttive comunitarie, i cui risultati vengono sottoposti mensilmente alle valutazioni del Consiglio dei Ministri e provvedono all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria in ambito regionale ai fini dell'art. 2, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il contenzioso comunitario, curando in particolare la fase pre-contenziosa, partecipando agli incontri periodici promossi dal settore legislativo con i rappresentanti della Commissione europea, nonché attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti ai fini della definizione della posizione da assumere; collaborano con il settore legislativo alle attività relative al contenzioso comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera *j)*, del presente decreto, e alla preparazione, per gli aspetti di competenza, delle riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio;

d) provvedono, sempre in collaborazione con il settore legislativo, agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali necessari alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h)*, il cui iter parlamentare è seguito dal settore legislativo.

6. I lavori della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di competenza, sono coordinati dal settore legislativo.

7. L'ufficio per la strategia del mercato interno e per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, inoltre:

a) cura l'attività del Centro SOLVIT italiano, preposto alla risoluzione di problematiche transfrontaliere di cittadini e imprese dell'Unione europea, inerenti alla corretta applicazione delle norme del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni;

b) promuove attività di informazione comunitaria ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e azioni d'informazione di cui all'art. 2, comma 2, lettere *k)* ed *l)*;

c) promuove, per la formazione comunitaria, d'intesa con il Capo Dipartimento, iniziative formative come da art. 2, comma 2, lettera *m)*;

d) cura l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo degli strumenti informatici a servizio dell'amministrazione, di cui all'art. 2, comma 2, lettere *n)* ed *o)*.

8. L'ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura, inoltre:

a) svolge attività di analisi e di studio delle politiche economiche e monetarie dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e dei Paesi del G8;

b) cura, in materia di politica economica generale e fiscale, quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettere *r)* e *s)*;

c) assicura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento nella partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)*.

9. L'ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione, inoltre:

a) assicura il punto di contatto previsto dal regolamento n. 2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci;

b) svolge, nel settore aiuti di Stato, l'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *q)*;

c) promuove le attività relative allo svolgimento della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*;

d) cura, per le politiche di coesione regionale, le problematiche inerenti l'art. 2, comma 2, lettera *p)*;

e) cura la partecipazione alle sedute del CIPE.

10. L'ufficio per le politiche sociali e culturali, inoltre:

a) cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei consumatori in merito alle posizioni da assumere nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea sulle singole questioni riguardanti le politiche dei consumatori;

b) assicura il punto di contatto per i riconoscimenti professionali.

11. Le attività inerenti le politiche dell'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono svolte prevalentemente dal settore legislativo che si avvale, ove necessario, della collaborazione del Dipartimento.

12. Dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento, il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi dell'art. 76, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. È abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie in data 19 settembre 2000.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 320

04A04382

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2004.

Piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 novembre 2002, n. 259 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia» che dispone, all'art. 6, lo stanziamento di € 93.326.896 per l'attuazione di un piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria;

Visto che, in virtù del medesimo articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, deve provvedersi, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla predisposizione del predetto piano straordinario, da attuare utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'art. 145, comma 34, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto che, come riportato nella relazione di accompagno al disegno di legge di conversione del sopracitato decreto, il finanziamento assentito consente di acquisire due nuovi penitenziari con lo strumento della locazione finanziaria, atto a contenere i tempi di realizzazione delle opere, e di destinare la somma residua al potenziamento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari della regione Lombardia, al fine di fronteggiarne il pressante sovraffollamento, provvedendo all'ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate;

Visto il verbale del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria (Ministero della giustizia - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che definisce l'elenco, in ordine prioritario, degli istituti penitenziari da dismettere e sostituire con nuove strutture;

Visto che da tale verbale si evince che per i primi nove di tali istituti è stato assentito il finanziamento di cui al programma ordinario di edilizia penitenziaria, e che nell'ordine prioritario delle opere non finanziate seguono gli istituti di Varese e Pordenone;

Valutato e convenuto congiuntamente in seno al Comitato paritetico di individuare nei nuovi istituti di Varese e di Pordenone le opere da realizzare con lo strumento della locazione finanziaria;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che con nota n. 72 del 7 marzo 2003 ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Giustizia nella seduta del 28 luglio 2003;

Formula

il seguente piano straordinario pluriennale di interventi di edilizia penitenziaria:

1. acquisizione nuovo istituto penitenziario di Varese: capacità ricettiva duecento posti, costo € 43.282.000,00;

2. acquisizione nuovo istituto penitenziario di Pordenone: capacità ricettiva centocinquanta posti, costo € 32.462.000,00;

3. ampliamento casa di reclusione Milano Bollate: capacità ricettiva trecentoquaranta posti, costo € 17.582.896,00.

Roma, 12 gennaio 2004

Il Ministro: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 273

04A04342

DECRETO 15 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Viglierchio Patricia Isabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed interazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Viglierchio Patricia Isabel, nata il 29 agosto 1954 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 8 aprile 1989, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Psicòlogos de la Provincia de Buenos Aires - Districo XIV Moròn», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeutai;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Argentina John F. Kennedy» in data 17 novembre 1980 e rilasciato il 18 aprile 1981;

Considerato che detto titolo è stato, altresì, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Psicologia» con delibera del «Ministerio de Educatiòn y Ciencia» spagnolo del 14 dicembre 1987;

Visti l'esperienza professionale, i corsi di formazione e tirocini svolti in ambito psicoterapeutico dalla sig.ra Casini, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 15 dicembre 2003;

Ritenuto che la sig.ra Viglierchio abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo ai fini dell'esercizio della attività di psicoterapeuta, che la Conferenza di servizi su indicata, a seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha espresso parere favorevole ma, in considerazione del fatto che la formazione accademico-professionale di cui è in possesso l'istante risulta incompleta e frammentaria rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della attività di psicoterapeuta, ha ritenuto necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Viglierchio Patricia Isabel, nata il 29 agosto 1954 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, ai fini dell'esercizio della attività di psicoterapeuta, al superamento di una prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

a) psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

b) teoria e tecnica della psicoterapia individuale;

c) teoria e tecnica della psicoterapia di gruppo;

d) psicodiagnostica.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'esercizio della attività di psicoterapeuta.

04A04244

DECRETO 16 aprile 2004.

Rettifica al decreto 23 marzo 2004, relativo al riconoscimento alla sig.ra Walkate Johanna Frederika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 23 marzo 2004, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika in Olanda, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad una data di conseguimento del titolo accademico inesatta;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 23 marzo 2004 con il quale si riconosceva il titolo di «Doctoraalexamen in de Landbouwweteschappen», conseguito dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika, nata a 'S-Gravenhage (Olanda) il 20 gennaio 1963, cittadina olandese, in tutte le parti in cui si fa riferimento alla data di conseguimento del titolo accademico da parte della richiedente è rettificato come segue: la frase «conseguito presso l'Università di scienze agrarie di Waningen nell'anno accademico 1998» è sostituita con la frase «conseguito presso l'Università di scienze agrarie di Waningen nell'anno accademico 1988».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 marzo 2004.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04235

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Guttadauro Serena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Guttadauro Serena, nata a Roma il 22 settembre 1979, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale francese di «Psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplome D'Etudes Universitaires Gènèrales», «Licence de psychologie», la «Maitrise de psychologie» e il «Diplome d'études Superieures Spécialisées (D.E.S.S.).» rispettivamente nel 2000, nel 2001, nel 2002 e nel 2003 presso l'«Universitè Paris VII»;

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un determinato percorso formativo accademico;

Ritenuto che i titoli accademici conseguiti dalla sig.ra Guttadauro Serena sono esattamente quelli previsti dalla legislazione francese al fine sopra indicato;

Considerato che l'attività professionale esercitabile in Francia con i predetti titoli è riconducibile a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 56/1989, come modificato dal decreto ministeriale sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi in data 27 gennaio 2004;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277;

Decreta:

Alla sig.ra Guttadauro Serena, nata a Roma il 22 settembre 1979, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04338

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Sanchez Rafael Bernabè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sanchez Rafael Bernabè, nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 febbraio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero mecanico», rilasciato dal «Consejo profesional de Ingenieria mecanica y electricista» di Buenos Aires nell'agosto 2003, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato altresì che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero mecanico» presso l'«Universidad Tecnologica nacional» nel maggio 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio nazionale degli ingegneri, con le note scritte del 16 dicembre 2003 e 24 marzo 2004;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sanchez Rafael Bernabè, nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 febbraio 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) meccanica del volo;

2) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

04A04234

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Moltedo Firpo Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Moltedo Firpo Ana, nata a Montevideo (Uruguay) il 7 giugno 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di «Ingeniera Quimica», conseguito nella Repubblica Orientale dell'Uruguay presso la «Universidad de la Republica» di Montevideo nell'aprile 2002 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale dell'albo;

Considerato che nella conferenza di servizi del 30 ottobre 2003, concordemente con il rappresentante del consiglio nazionale di categoria, era stato espresso parere favorevole, con l'applicazione di una prova attitudinale sui seguenti esami:

1) impianti elettrici;

2) costruzione di macchine;

3) meccanica del volo;

4) deontologia e ordinamento professionale;

Preso atto della nuova domanda di riconoscimento, con la quale la sig.ra Moltedo ha richiesto il riconoscimento al fine di iscriversi nella sezione B - settore industriale, dell'albo professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio nazionale degli ingegneri, con le note scritte del 26 gennaio e 24 febbraio 2004;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione B settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Moltedo Firpo Ana, nata a Montevideo (Uruguay) il 7 giugno 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

04A04233

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Kondi Ermira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kondi Ermira (da nubile Gjinushi), nata a Tirana (Albania) il 2 maggio 1955, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inxhinier Mekanik Teknolog», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inxhinier Mekanik Teknolog», conseguito presso l'«Universiteti Politeknik» di Tirana in data 15 maggio 1978 e che il titolo così conseguito di «Inxhinier Mekanik Teknolog» conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione omonima;

Preso atto che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale con decreto dirigenziale del 21 maggio 2003;

Preso atto altresì che la sig.ra Kondi, ha presentato domanda di riesame pervenuta il 22 settembre 2003, relativamente alle misure compensative che le sono state attribuite;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che con la nuova documentazione prodotta è risultato che le due materie individuate precedentemente possono essere sostituite con un programma ad hoc di contenuto più leggero;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore industriale, e che risulta opportuno richiedere ancora misure compensative, sui seguenti argomenti: 1) acustica, 2) illuminotecnica, 3) impianti di distribuzione e cabine di trasformazione;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 13 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kondi Ermira (da nubile Gjinushi) nata a Tirana (Albania) il 2 maggio 1955, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sui seguenti argomenti: 1) acustica, 2) illuminotecnica, 3) impianti di distribuzione e cabine di trasformazione.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

04A04232

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2004.

Revoca del decreto del 21 gennaio 2003, n. 3482, recante variazione della denominazione dell'acqua minerale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» di Acquasparta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il proprio decreto 21 gennaio 2003, n. 3482, di variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» in «Sorgente Carsulae»;

Vista la domanda datata 1º aprile 2003, con la quale la società Sangemini S.p.a., con sede in San Gemini (Terni), via Tiberina, 1, ha chiesto la revoca del suddetto decreto dirigenziale e nel contempo di poter riutilizzare la denominazione Antiche sorgenti umbre - Fabia;

Acquisito il parere dell'ufficio legislativo in merito alla sopra citata richiesta della società;

Vista la nota in data 6 novembre 2003 con la quale la società Sangemini S.p.a. ha chiesto di voler considerare temporaneamente sospesa la richiesta sopra citata;

Vista la domanda pervenuta in data 12 febbraio 2003, con la quale la società Sangemini S.p.a. ha chiesto di poter tornare ad utilizzare la precedente denominazione Antiche sorgenti umbre - Fabia;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale 21 gennaio 2003, n. 3482, recante: variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» di Acquasparta (Terni) in «Sorgente Carsulae» è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 7 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A04240

DECRETO 23 aprile 2004.

Individuazione dell'allegato tecnico che le aziende farmaceutiche devono compilare per l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 48, comma 17, della legge n. 326/2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto in particolare il comma 17 dell'art. 48 citato, che rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute l'approvazione dello schema recante le singole voci di costo relative alle spese per le attività promozionali sostenute dalle aziende farmaceutiche che devono essere autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno;

Visto l'art. 3, comma 126, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato schema, che costituisce parte integrante del presente decreto, che individua le voci di costo relative alle attività promozionali sostenute dalle aziende farmaceutiche, di cui le stesse devono

produrre autocertificazione, per l'anno precedente, all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile 2004 l'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio I.

A partire dall'anno 2005 l'autocertificazione in questione deve essere resa all'Agenzia italiana del farmaco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO TECNICO

VOCI DI COSTO RELATIVE ALLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI DA SOTTOPORRE AL CONTRIBUTO PARI AL 5%

Spese sostenute da aziende farmaceutiche per:

1. Tutto il materiale promozionale destinato ai medici/farmacisti, comprendente materiale cartaceo (visual, depliant, riproduzione RCP, libri, atti congressuali, lavori scientifici, etc.), cassette, CD rom, DVD, videocassette, programmi di software etc., consegnato dagli informatori o spedito per posta.

Vanno considerati anche i costi sostenuti per l'inserzione e divulgazione di messaggi promozionali (ad es. pagine pubblicitarie) su riviste destinate agli operatori sanitari di cui sopra.

Sono da ricomprendere anche le pubblicazioni/riviste scientifiche che le aziende farmaceutiche acquistano dalle case editrici e consegnato tramite gli informatori o spediscono al medico/farmacista.

2. Campioni gratuiti di specialità medicinali soggette a prescrizione medica (a carico e non del S.S.N.), e senza obbligo di prescrizione, comprendendo tra questi i medicinali da banco.

3. Congressi/Convegni, organizzati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 541/1992, compresi anche quelli accreditati al fine del rilascio dei crediti ECM, incontri e riunioni varie, visite aziendali. Nell'ambito delle suddette manifestazioni sono da considerare le spese di viaggio, di ospitalità, i pranzi e le cene degli operatori sanitari invitati, le spese di agenzie/società responsabili dell'organizzazione, allestimento stand espositivi, materiale distribuito, compensi ai relatori.

4. Gadgets in genere, compresi anche quelli istituzionali, riferiti cioè alle aziende.

5. Altre spese relative all'attività di promozione dell'informazione scientifica diverse da quelle di cui ai punti precedenti, per es. strumenti tecnologici come telefonini, computer etc. e altre dotazioni in carico agli informatori scientifici, purché non connessi al rapporto di lavoro degli stessi.

6. Le voci di costo sopra elencate sono riferite anche ai medicinali omeopatici di cui al decreto legislativo n. 185/1995 e successive modifiche.

04A04498

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 ottobre 2003.

Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-*bis* dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto in particolare il comma 9-*bis* che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, e la riassegnazione delle stesse somme, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, già Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, già Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma da realizzare nelle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale ovvero previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 111, con il quale, in attuazione della predetta norma, è stato appositamente istituito nell'ambito dell'U.P.B. 4211 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il capitolo 7617;

Visto il comma 9-*ter* dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, di criteri e modalità nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, con il quale è stato approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni in materia di tutela dei corpi idrici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, recante i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, disciplina le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individua i criteri e le priorità per l'utilizzo delle somme che affluiscono al fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

Art. 2.

Interventi ammessi al finanziamento

1. Il fondo, iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per finanziare, anche in via di anticipazione:

interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

interventi di disinquinamento, ripristino dello stato dei luoghi, bonifica e ripristino ambientale con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inserite nel programma nazionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Enti beneficiari del finanziamento

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente decreto:

gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo;

gli altri enti pubblici indicati nell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi individuati dall'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471.

Art. 4.

Modalità di attivazione, funzionamento e accesso al fondo

1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'art. 1.

2. Salvo i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede il Ministero dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono presentate dagli enti di cui all'art. 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:

copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 17 medesimo;

copia del progetto dell'intervento;

dichiarazione di congruità del quadro economico di spesa da parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un professionista esterno;

relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con l'indicazione della data di conclusione dei lavori.

3. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere, ove necessario, l'invio di ulteriore documentazione, indicando un termine per la relativa trasmissione.

4. Nella valutazione delle domande di finanziamento deve essere data priorità:

agli interventi di messa in sicurezza di emergenza di caratterizzazione e di bonifica delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, con precedenza degli interventi sulle aree e sui beni pubblici;

agli interventi della pubblica amministrazione nel caso in cui non siano individuati i soggetti responsabili del danno ambientale ovvero in danno dei soggetti inadempienti;

agli interventi di disinquinamento dei corpi idrici ricompresi nei programmi stralcio di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. In caso di più domande relative agli interventi previsti al comma 4 e all'art. 2, si applica ai fini della graduatoria il criterio della gravità delle situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente sulla base di analisi di rischio.

6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi da finanziare e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui al comma 1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.

7. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, l'ente attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e assume il relativo impegno definitivo, tenendo conto del quadro economico al netto di eventuali cofinanziamenti.

8. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità e al costo definitivo dell'intervento, che non può essere superiore al 20% dell'impegno definitivo.

9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore che evidenziano l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del residuo nella misura del 5% avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo finale.

10. Gli enti beneficiari, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario, documentando i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

11. A seguito dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi può essere effettuato, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca di cui all'art. 5, dalla regione competente per territorio, nell'ambito delle ordinarie attività, tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero avvalendosi dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali, istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 5.

Revoca del finanziamento

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento nei confronti degli enti attuatori per gravi inadempienze ovvero che non abbiano provveduto all'aggiudicazione degli interventi entro un anno dalla comunicazione della concessione del finanziamento o che non procedano alla consegna dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai fini del del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 6.

Utilizzo delle economie

1. Le eventuali economie che derivano dalle minori spese risultanti dai relativi quadri economici e le risorse che residuano dall'avvenuta realizzazione dell'intervento devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 7.

Somme concesse per interventi di particolare emergenza

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, finalizzati all'eliminazione delle situazioni di rischio per l'ambiente e la salute umana, e degli interventi di caratterizzazione, finalizzati a verificare la tipologia dell'inquinamento e l'efficacia delle misure di messa in sicurezza, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima dell'intera ammontare della somma richiesta e nei limiti del 25% delle disponibilità del fondo di cui all'art. 4, comma 1, a favore degli enti locali sul cui territorio si è verificato un danno ambientale, a condizione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio abbia promosso, in sede civile o penale, l'azione di risarcimento del danno.

2. Nel caso in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento siano inferiori a quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente beneficiario è tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che eccede l'ammontare del risarcimento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo, ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui al medesimo art. 2.

3. In relazione agli stati di avanzamento dei lavori, gli enti beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 9.

4. La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ravvisi gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario del finanziamento.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma, al fine dell'utilizzazione dei finanziamenti iscritti al fondo,

l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Roma, 14 ottobre 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri dell'infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 257

04A04337

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 aprile 2004.

Modalità per l'invio delle istanze di contributo a favore delle emittenti televisive locali - Anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CINEMA

Visto l'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto l'art. 5, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali»;

Visto l'art. 80, comma 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, «Regolamento concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti, ai sensi dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Ritenuto di dover dare direttive chiare ed univoche, al fine di procedere all'erogazione dei contributi a valere sulla somma di 2 milioni di euro, stanziata per l'anno 2003 dall'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 80, comma 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'erogazione dei contributi a valere sulla somma di 2 milioni di euro, stanziata per l'anno 2003 dall'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 80, comma 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, trova applicazione, anche per l'anno 2003, quanto previsto dal citato decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, con le seguenti precisazioni:

a) sono oggetto di contributo i programmi autoprodotti e trasmessi dopo il 1° gennaio 2003 e comunque entro il 31 dicembre 2003;

b) la domanda di contributo deve pervenire, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema;

c) la domanda di contributo deve essere redatta compilando l'apposito modulo predisposto dalla Direzione generale per il cinema, rinvenibile sul sito www.cinema.beniculturali.it;

d) la trasmissione della videocassetta in formato vhs o dvd del programma autoprodotto e la documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, devono pervenire al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema, contestualmente e unitamente alla presentazione della domanda.

Roma, 8 aprile 2004

Il direttore generale: PROFITA

04A04387

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Othieresa società cooperativa a responsabilità limitata», in Ozieri e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 ottobre 2002 e dei successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Othieresa società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ozieri (Sassari), (codice fiscale n. 01852920907) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Elisabetta Lay, nata a Bressanone (Bolzano) l'11 ottobre 1956, domiciliata in Cagliari, via Ada Negri, n. 17, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04343

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Laca a r.l. società cooperativa», in Amaseno e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 gennaio 2003 dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Laca a r.l. società cooperativa», con sede in Amaseno (Frosinone), (codice fiscale n. 01831640600) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Margherita Cirillo, nato a Terni il 3 aprile 1962, domiciliata in Roma, via Barletta n. 29, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04350

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Trevignano società cooperativa a r.l.», in Trevignano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 16 febbraio 2004 dalla quale si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Trevignano società cooperativa a r.l.», con sede in Trevignano Romano (Roma), (codice fiscale n. 03388690582) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975, domiciliato in Roma, via Somma Campagna n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04349

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Due C - Piccola società cooperativa a r.l.», in Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Due C - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza (codice fiscale n. 00875950768) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Stefania Colucci, nata a Baragiano (Potenza), il 2 settembre 1970, domiciliata in Matera, Salita G. Dorso n. 4/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04348

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Kadossene società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del Presidente della cooperativa in data 26 settembre 2003 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Kadossene società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, (codice fiscale n. 01440230926) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Macciocco, nato a Sassari il 20 giugno 1971, ivi domiciliato in via Stintino, n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04344

DECRETO 31 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Pulisan - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in liquidazione, in Bolgare e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Pulisan - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Bolgare (Bergamo), (codice fiscale n. 02389960168) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Lorenzo Silini, nato a Bisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, domiciliato in Scanzorosciate (Bergamo), via Montecchio, n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04346

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola Società Cooperativa Bonifica Ambiente Territoriale a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Piccola Società Cooperativa Bonifica Ambiente Territoriale a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale n. 01194000996) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gioacchino Dell'Olio, nato a Genova il 3 aprile 1960 ed ivi domiciliato in via Palestro, n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04340

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Ferrero impianti e macchine - S.c. a r.l.», in Altare e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Ferrero impianti e macchine - S.c. a r.l.», con sede in Altare (Savona), (codice fiscale 01064390097) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Saverio Sorda, nato a Genova l'11 marzo 1944, ed ivi domiciliato in via Assarotti n. 15/18 sc. B; il dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964 ed ivi residente in via F. Crispi, 10; il dott. Sergio Gemma, nato a Roma il 26 marzo 1937 ed ivi residente in via V. Bellini, n. 4, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04341

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Rinascita 22 Giugno S.r.l.», in liquidazione, in Pomarico e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Rinascita 22 Giugno S.r.l.», con sede in Pomarico (Matera), (codice fiscale n. 00192460772) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Pierluigi Diso, nato a Matera il 19 luglio 1970, ivi domiciliato in via Don Luigi Sturzo, n. 10/bis, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04345

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Berghem Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 dicembre 2002 e del successivo accertamento in data 27 ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Berghem Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, (codice fiscale n. 01651510164) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Valter Rinaldi, nato a Bergamo il 26 luglio 1967, domiciliato in Barzana (Bergamo), via Sorte, n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04347

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Interventi a carico delle risorse per le aree depresse: modifica disposizioni in tema di trasferimento delle risorse ad enti pubblici. (Deliberazione n. 132/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse per le aree depresse recate dalle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la delibera 6 maggio 1998, n. 42 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/1998), errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 173/1998), con la quale questo Comitato ha dettato nuove indicazioni procedurali per l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate, tra l'altro prevedendo che l'impegno definitivo delle risorse medesime, ai fini del successivo trasferimento dei fondi agli Enti pubblici titolari degli interventi, venga assunto dall'amministrazione centrale competente in base alla rideterminazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori;

Vista la nota 10 dicembre 2003, n. 6295, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica che parte delle risorse di cui trattasi, destinata a cofinanziare la realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto rapido di massa già beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, non è stata ancora impegnata e propone di procedere a detto impegno sulla base del solo provvedimento di approvazione del progetto, al pari di quanto previsto per i fondi recati dalla menzionata legge n. 211/1992;

Vista la nota 18 dicembre 2003, n. 6451, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che al momento risultano non ancora impegnate le residue risorse rinvenienti dalle leggi per le aree depresse sopra citate e destinate alla realizzazione di interventi di competenza di F.S. S.p.A., proponendo di procedere all'impegno di dette risorse sulla base di apposita convenzione, tra il Ministero stesso e la Società, che regolamenti i relativi flussi finanziari;

Preso atto che - ai sensi del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modifiche dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 C è necessario procedere all'impegno delle risorse di cui sopra entro il 31 dicembre 2003;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia la rilevanza degli interventi da realizzare nelle aree depresse, precisando in particolare,

con riferimento alla prima categoria di opere, che sono stati acquisiti i provvedimenti approvativi, ma non si sono ancora concluse le procedure di gara, con conseguente stipula del contratto e consegna dei lavori, per motivi che il Ministero stesso ritiene giustificabili;

Ritenuto di emanare ulteriori disposizioni finalizzate allo snellimento delle procedure per l'utilizzo delle risorse di cui trattasi;

Delibera:

1. Modifica punto 3.1.1 della delibera n. 42/1998 («Trasferimento delle risorse ad enti pubblici»).

Le risorse recate dalle leggi numeri 341/1995, 641/1996 e 135/1997 e destinate al cofinanziamento di interventi nel settore del trasporto rapido di massa possono essere impegnate anche sulla base del provvedimento di approvazione del progetto, emanato previo nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Fondi attribuiti a F.S. S.p.A.

Le risorse recate dalle leggi numeri 341/1995, 641/1996 e 135/1997 e destinate ad interventi di competenza di F.S. S.p.A., possono essere impegnate in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la predetta Società.

Tale convenzione dovrà prevedere:

che gli interventi di cui trattasi vengano affidati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 e consegnati nei 60 giorni successivi, pena la revoca delle risorse relative;

che i medesimi interventi vengano ultimati entro il 30 giugno 2008;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti regoli l'erogazione dei relativi flussi finanziari con proprie circolari, secondo le norme generali di contabilità dello Stato.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 57

04A04388

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 23 marzo 2004.

Modifica della delibera CICR 2 agosto 1996 in tema di «Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 53, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto l'art. 67, comma 1, lettera *d)*, TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Vista la propria delibera del 2 agosto 1996 con la quale, in attuazione delle richiamate disposizioni, è stata delineata una disciplina unitaria ed organica in tema di «Organizzazione amministrativa e di controlli interni»;

Considerata la necessità di stabilire criteri per consentire di operare in comparti connotati da un elevato grado di complessità e innovazione solo agli intermediari che presentano idonee strutture organizzative e utilizzano efficaci metodologie di valutazione dei profili di rischio;

Ravvisata la necessità di apportare le conseguenti modifiche alla citata delibera del 2 agosto 1996;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

1. Al primo comma della delibera CICR 2 agosto 1996 indicata in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da *«connessi»* a *«derivati»* sono soppresse;

b) al secondo alinea:

1) dopo la parola *«selezione»*, la parola *«e»* è sostituita dalla virgola;

2) dopo la parola *«monitoraggio»*, sono inserite le parole *«e gestione»*;

3) le parole da *«assunti»* a *«clientela»* sono soppresse;

c) al terzo alinea, le parole da *«e»* a *«innovativi»* sono soppresse;

d) dopo il terzo alinea, è inserito il seguente:

«con riferimento all'attività svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessità e innovazione, la Banca d'Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio;».

2. A seguito delle modifiche apportate, il testo della delibera è così riformulato:

«La Banca d'Italia, avute presenti le raccomandazioni fornite in sede internazionale sulla gestione dei rischi da parte delle banche, emana istruzioni di vigilanza aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare:

con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino al proprio interno di unità di controllo, di auditing e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;

in relazione alla centralità che l'attività di erogazione del credito assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché le banche definiscano al proprio interno metodi di selezione, monitoraggio e gestione dei rischi di credito. Con specifico riferimento alle ipotesi di operazioni di finanziamento in favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche sono tenute ad adottare procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi; in particolare, nell'elaborazione di tali procedure, le banche si attengono al principio in base al quale i finanziamenti in questione non possono essere deliberati da un soggetto subordinato;

in relazione all'ampliamento dell'attività delle banche nel campo dell'intermediazione in valori mobiliari e valute, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato;

con riferimento all'attività svolta in comparti operativi connotati da un elevato grado di complessità e innovazione, la Banca d'Italia emana disposizioni per definire le condizioni minime per operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura organizzativa e alle metodologie di valutazione dei profili di rischio;

con riferimento alle succursali all'estero, la Banca d'Italia detta regole sull'operatività di tali dipendenze, con particolare riguardo agli indirizzi strategici dalle medesime adottati, nonché sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli;

con riferimento alla emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che in tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare, le banche si astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di operazioni di affidamento o, comunque, dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso.

La Banca d'Italia emana disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinché le istruzioni applicative delle previsioni di cui ai punti precedenti siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, ovvero presso le società che lo compongono.

La Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela. Requisiti minimi possono essere altresì stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.».

3. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2004

Il Presidente: TREMONTI

04A04336

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Varese nel giorno 24 marzo 2004 per assemblea del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Varese nel giorno 24 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04227

DECRETO 14 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Lecco nel giorno 22 marzo 2004 per assemblea del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Lecco nel giorno 22 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04226

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze in data 24 marzo 2004, dalle ore 11,30, e in data 26 marzo 2004, intera giornata.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 28 e 31 luglio 2004, in data 31 marzo 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze in data 24 marzo 2004, a partire dalle ore 11,30, per assemblea del personale e in data 26 marzo 2004, intera giornata, per sciopero generale nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 aprile 2004

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

04A03968

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle Entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Pisa in data 26 marzo 2004, intera giornata.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 37/04 in data 31 marzo 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Pisa in data 26 marzo 2004, intera giornata, per sciopero generale nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 aprile 2004

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

04A03969

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati legati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionament degli Uffici periferici del dipartimento delle Entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 26 marzo 2004, prot. n. 5470, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Carrara ha comunicato che nella giornata del 26 marzo 2004, l'Ufficio non ha funzionato regolarmente per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 2 marzo 2004, prot. n. 187/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio delle entrate di Carrara il giorno 26 marzo 2604.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Firenze, 7 aprile 2004

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

04A04143

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 26 marzo 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Treviso.

Motivazioni.

La disposizione di cui nel presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 aprile 2004

Il direttore regionale f.f.: GREGGIO

04A04239

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. Asti in data 26 marzo 2004.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle OO.SS., l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nel giorno 26 marzo 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2545/APC/14.4/04 del 30 marzo 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04092

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. Torino in data 26 marzo 2004.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle OO.SS., l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 26 marzo 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2547/APC/14.4/04 del 30 marzo 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04091

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 26 marzo 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 26 marzo 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle confederazioni sindacali nazionali Cgil, Cisl, e Uil; l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 30 marzo 2004 con nota n. 648/04.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 aprile 2004

Il direttore regionale f.f.: FRAU

04A04218

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento gli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 26 marzo 2004 - intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 32/7/2004 - 3061/2004 in data 29 marzo 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno di Livorno in data 26 marzo 2004, intera giornata per sciopero generale del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze 15 aprile 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A04243

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento gli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono tati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena in data 26 marzo 2004 - intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 30/7/2004 - 2983/2004 in data 29 marzo 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato in mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena in data 26 marzo 2004, intera giornata per sciopero generale del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A04242

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 2202 in data 29 marzo 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 26 marzo non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 2 aprile 2004 con protocollo n. 186 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Territorio di Massa Carrara nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 aprile 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A04146

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca prot. n. /Dir. in data 29 marzo 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 26 marzo non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dallo sciopero nazionale - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 2 aprile 2004 con protocollo n. 186 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Lucca nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 aprile 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A04145

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del Territorio di Livorno prot. n. 3056 in data 26 marzo 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento della sede di Livorno dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 26 marzo non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dallo sciopero nazionale - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 2 aprile 2004 con protocollo n. 186 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Livorno nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 aprile 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A04144

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 52;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 3830 del 23 marzo 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con il quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 11,15 in data 23 marzo 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL presso la sede CGIL di Ferrara, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 283/04 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara, dalle ore 11,15 fino al termine della giornata, in data 23 marzo 2004.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A04339

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2/3340 del 25 marzo 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 24 marzo 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informativo del territorio tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali limitatamente al servizio di pubblicità immobiliare;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 5 aprile 2004, prot. n. 567, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, nel giorno 24 marzo 2004, limitatamente al servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A04139

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1690 del 27 marzo 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 marzo 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali limitatamente al servizio di visure catastali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 5 aprile 2004, prot. n. 565, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, nel giorno 26 marzo 2004, limitatamente al servizio di visure catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A04142

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3

del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2/3477 del 30 marzo 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 marzo 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali con esclusione dei servizi di pubblicità immobiliare e del servizio di accettazione di pratiche catastali Docfa che hanno funzionato regolarmente;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 7 aprile 2004, prot. n. 597, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, nel giorno 26 marzo 2004 con esclusione dei servizi di pubblicità immobiliare e del servizio di accettazione di pratiche catastali Docfa che hanno funzionato regolarmente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A04141

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 3623 del 29 marzo 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 marzo 2004 con le seguenti modalità: chiusura per l'intera giornata dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 5 aprile 2004, prot. n. 566, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 26 marzo 2004 con le seguenti modalità: chiusura per l'intera giornata dei Servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A04140

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 16 aprile 2004, n. **1192067.**

Modificazioni al punto 1.1 (soggetti beneficiari) della circolare n. 1191966 del 2 aprile 2004, nonché ulteriori chiarimenti in merito alla redazione delle schede di progetto indicate all'art. 2, comma 4 del decreto 15 gennaio 2004.

Alle piccole e medie imprese interessate

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con il decreto 15 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2004), è stato emanato il bando per la presentazione delle domande d'agevolazione previste dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, mentre con la circolare n. 1191966 del 2 aprile 2004 sono stati forniti chiarimenti in merito a modalità e procedure per la presentazione delle domande.

Sono pervenute segnalazioni da parte di numerose imprese ed associazioni di categoria, concernenti difficoltà incontrate nella predisposizione delle schede di progetto/programma che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto 15 gennaio 2004, devono essere allegate in duplice copia alla domanda e che, ai sensi del punto 2.4 della circolare n. 1191966 del 2 aprile 2004, sono necessarie a dettagliare i costi di ogni «campagna campionaria» evidenziata al punto B1 del modulo di domanda.

Con la presente circolare si forniscono i predetti chiarimenti nonché si provvede a rettificare un refuso contenuto nella predetta circolare.

Al fine di agevolare le imprese nella predisposizione di tali schede di progetto/programma, e rendere più agevole l'istruttoria delle domande ed allegati presentate dalle imprese richiedenti, si forniscono in allegato due schemi: uno (allegato 1) di dettaglio dei costi da utilizzare per ogni campagna indicata in domanda ed uno (allegato 2) contenente il riepilogo dei costi totali di programma specificati nelle precedenti tabelle relative alle singole campagne campionari. I predetti allegati dovranno essere trasmessi, entro il termine di scadenza del bando, anche dalle imprese che hanno già inviato al Ministero la domanda e la relazione sul programma.

Per quanto attiene la rettifica si precisa che, nella circolare n. 1191966 del 2 aprile 2004, al punto 1.1, le parole «al settore industria, operanti nei settori» vanno sostituite dalle seguenti «nei settori produttivi dei comparti».

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

TABELLA n...... (a)

ANNO .... (1) CAMPAGNA (2) ....
periodo di realizzazione : dal................. al...................

Voce di spesa (3)	Attività	*costi interni*	*costi esterni*
personale impegnato	a) Ideazione e ricerca	€.................................	
	b) Sperimentazione e realizzazione (*)	€.................................	
	c) Promozione commerciale	€.................................	
quote d'uso strumenti di lab., macch. e attrezz.	a) Ideazione e ricerca	€.................................	
	b) Sperimentazione e realizzazione (*)	€.................................	
	c) Promozione commerciale	€.................................	
materiali di consumo (materie prime e semilavorati)	a) Ideazione e ricerca		€.................................
	b) Sperimentazione e realizzazione (*)		€.................................
	c) Promozione commerciale		€.................................
promozione del campionario	c) Promozione commerciale	€.................................	€.................................
servizi di consulenza			€.................................
spese generali		€.................................	
	TOTALE CAMPAGNA	€.................................	€.................................

note:

(a) compilare una tabella per ogni campagna indicata al punto B1 della domanda avendo l'accortezza di non scrivere nelle parti grigie.

1) anno con termine al 31/12 degli anni 2004/2005/2006 e limitatamente per il 2007 alla data termine indicata nel decreto di concessione provvisoria ai sensi del punto 3.3 della circolare 2.4.2004 n. 1191966

(2) come riportato al punto B1 della domanda con la metodologia indicata al punto 3.3 della circolare n. 1191966 del 2 aprile 2004.

(*) in tale fattività vanno considerate anche la codifica delle procedure e degli standard qualitativi, i marchi di fabbrica, la produzione dei campioni unitari, nonché l'organizzazione logistica del magazzino campioni.

(3) riportare quelle indicate al punto B3 del modulo domanda e precisamente ogni singola voce di spesa: a) personale impegnato; b) quote d'uso strumenti di laboratorio, macchinari e attrezzature; c) materiali di consumo; d) promozione di campionario; e) servizi di consulenza (nel limite del 20% del costo totale del progetto); f) spese generali (uguali al 30% della predetta voce a), costi del personale impegnato)

ALLEGATO 2

anno	**tabella (°)**	**campagna (1)**	***costi interni (**)***	***costi esterni (**)***
2004	n.......			
	n.......			
	n.......			
	n.......			
2005	n.......			
	n.......			
	n.......			
	n.......			
2006	n.......			
	n.......			
	n.......			
	n.......			
2007	n.......			
	n.......			
	n.......			
	n.......			
	TOTALE PROGRAMMA			

Note
(°) riportare il numero delle tabelle compilate (allegato 1).
(1) come riportato al punto B1 della domanda
(**) riportare i totali già indicati nelle precedenti tabelle e relativi alle campagne.

04A04385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 aprile 2004

Dollaro USA	1,1885
Yen giapponese	129,55
Corona danese	7,4420
Lira Sterlina	0,66985
Corona svedese	9,1375
Franco svizzero	1,5598
Corona islandese	87,41
Corona norvegese	8,2380
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,315
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,32
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6489
Lira maltese	0,4253
Zloty polacco	4,7602
Leu romeno	40465
Tallero sloveno	238,4600
Corona slovacca	40,115
Lira turca	1644150
Dollaro australiano	1,6226
Dollaro canadese	1,6105
Dollaro di Hong Kong	9,2695
Dollaro neozelandese	1,8893
Dollaro di Singapore	2,0128
Won sudcoreano	1376,82
Rand sudafricano	8,0102

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04580

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Aletti Montano & Co. Advise & Trust S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 9 aprile 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Aletti Montano & Co. Advise & Trust S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 04156340962, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A04236

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: presa in esame la rinuncia all'incarico comunicata in data 9 marzo 2004 dal liquidatore nominato da quest'Ufficio, si rende noto che le sottonotate società cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) Coop. «La Botticella a r.l.», con sede in Minervino Murge, costituita in data 17 giugno 1985 con atto rogato dal notaio dott. Vincenzo Capruzzi, repertorio n. 591, posizione n. 5514/213034 - codice fiscale n. 03340600729 - R.E.A. n. 255765, in liquidazione dal 15 luglio 1994;

2) Coop. «S.C.C.A.M.A. a r.l.», con sede in Andria, costituita in data 1° aprile 1977 con atto rogato dal notaio dott. Nicola Lombardi, repertorio n. 15341, posizione n. 3431/153918, registro società n. 3393, in liquidazione dal 7 aprile 1978.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

04A04246

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: presa in esame la rinuncia all'incarico comunicata in data 10 marzo 2004 dal liquidatore nominato da quest'Ufficio, si rende noto che le sottonotate società cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) Coop. «S. Nicola Pellegrino a r.l.», con sede in Trani, costituita in data 14 luglio 1972 con atto rogato dal notaio dott. Felice De Fazio, repertorio n. 48160, posizione n. 2628/134764 - codice fiscale n. 00374700722 - R.E.A. n. 156473, in liquidazione dal 6 ottobre 1989;

2) Coop. «Marmisti di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Trani, costituita in data 8 giugno 1973 con atto rogato dal notaio dott. Carlo Cicolani, repertorio n. 15400, posizione n. 2355/126248, registro società n. 2724, in liquidazione dal 26 settembre 1976.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

04A04247

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Vicentini Arredo» a r.l., in Copparo

Su conforme indicazione del Ministero delle attività produttive Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore della piccola società cooperativa «Vicentini Arredo», con sede in Copparo via Modena n. 30, costituita in data 4 aprile 2000 con atto a rogito del notaio dott. Renato Guidetti - repertorio n. 17375/6157, B.U.S.C. n. 2014/293832 - codice fiscale n. 01496610385 - che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1 del codice civile.

Si comunica inoltre che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Garibaldi n. 147/151 Ferrara, tel. 0532/410711, fax 0532/210966 opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04248

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edil Gardenia a r.l.», in Castelluccio S.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edil Gardenia» a r.l., con sede nel comune di Castelluccio S., costituita per rogito notaio Rossella Sannoner, in data 19 febbraio 2004, repertorio n. 9324, registro società/imprese n. 12915, codice fiscale/partita IVA n. 02030230714, posizione B.U.S.C. n. 4438/266974, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04259

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Primavera a r.l.», in Troia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Primavera a r.l.», con sede nel comune di Troia, costituita per rogito notaio Luciano Mattia Follieri, in data 23 aprile 1991, repertorio n. 21938, registro società/imprese n. 2862, codice fiscale/partiva IVA n. 01882350711, posizione B.U.S.C. n. 4190/253145, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04260

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Una Casa a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Una Casa a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Maria Teresa De Nittis, in data 9 febbraio 1963, repertorio n. 15658, registro società/imprese n. 1942, posizione B.U.S.C. n. 278/88116, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04261

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sociale S. Francesco a r.l.», in Lucera

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sociale S. Francesco a r.l.», con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco, in data 31 marzo 2000, repertorio n. 27576, registro società/imprese n. 28094, codice fiscale/partiva IVA 03054210715, posizione B.U.S.C. n. 5075/291986, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04262

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Torre a r.l.», in Barrea

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va «La Torre a r.l.», con sede in Barrea, B.U.S.C. n. 1819 - costituita per rogito del notaio Silvana Golia in data 26 febbraio 1987, repertorio n. 6808.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04263

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Co.Ger. a r.l.», in Roccavivi

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: «Co.Ger. a r.l.», con sede in Roccavivi, B.U.S.C. n. 1964 - costituita per rogito del notaio Margherita Millozza in data 3 novembre 1989, repertorio n. 1281.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04264

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Santa Maria Goretti a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Santa Maria Goretti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Avezzano, B.U.S.C. n. 1436/199163, costituita per rogito del notaio Almerindo Vitullo in data 20 giugno 1983, repertorio n. 3520.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04265

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S. Onofrio a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «S. Onofrio a r.l.», con sede in Avezzano, B.U.S.C. n. 1577 - costituita per rogito del notaio Vincenzo Galeota in data 9 marzo 1985, repertorio n. 9993.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04266

BANCA D'ITALIA

10º aggiornamento del 9 aprile 2004 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: introduzione di un capitolo sull'attività di «bancoposta».

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 («Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»), sono stati disciplinati, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste italiane S.p.a., che costituiscono le attività di «bancoposta».

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziazione per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001 esclude esplicitamente che Poste italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni del regolamento equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le attività di «bancoposta» siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del testo unico bancario e del testo unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, nonché della legge n. 287/1990. L'art. 2, comma 5, del regolamento prevede, inoltre, che a Poste si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle Autorità competenti.

Con lettera del 7 agosto 2002 la Banca d'Italia ha comunicato a Poste italiane S.p.a. l'immediata applicabilità delle Istruzioni di vigilanza in materia di «emissione e offerta in Italia di valori mobiliari» (Titolo IX, Capitolo 1) e di «trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari» (Titolo X, Capitolo 1). Con nota del 26 agosto 2003 è stata confermata l'applicabilità a Poste italiane delle nuove disposizioni in materia di trasparenza emanate il 25 luglio 2003 dalla Banca d'Italia. Infine, con la nota del 3 dicembre 2003, è stata comunicata a Poste l'applicabilità all'attività di «bancoposta» del decreto legislativo n. 1/1948, concernente la proroga dei termini legali e convenzionali (Titolo X, Capitolo 2).

Con il presente atto vengono ora emanate le ulteriori Istruzioni di vigilanza sull'attività di bancoposta. In particolare, in forza delle disposizioni allegate, all'attività di bancoposta vengono applicate integralmente le Istruzioni in materia di:

sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale (Titolo IV, Capitolo 11);

interventi di vigilanza (Titolo IV, Capitolo 12);

archivio elettronico degli organi sociali (Titolo VI, Capitolo 3);

vigilanza ispettiva (Titolo VI, Capitolo 4);

sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Titolo VIII, Capitolo 1);

provvedimenti straordinari (Titolo VIII, Capitolo 2).

Relativamente alle altre disposizioni, per Poste viene stabilito che:

in materia di abusivismo (Titolo I, Capitolo 4), è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria;

in tema di assetti proprietari (Titolo II, Capitolo 1), essa è assoggettata esclusivamente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti al capitale e gli accordi di voto; inoltre, la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale è effettuata all'atto di entrata in vigore delle Istruzioni; la sussistenza dei suddetti requisiti viene accertata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione ed espresso parere del collegio sindacale;

i requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali (Titolo II, Capitolo 2) sono verificati con riguardo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché al responsabile della Divisione bancoposta;

per le modifiche dello statuto (Titolo III, Capitolo 1), non trova applicazione la procedura di «accertamento» di cui all'art. 56 del TUB; viene prevista esclusivamente una informativa preventiva al nostro Istituto;

per quanto attiene alla possibilità di emettere obbligazioni (Titolo V, Capitolo 3), i requisiti previsti per l'emissione di titoli con taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro sono riferiti a Poste italiane S.p.a.

Si fa riserva di emanare le istruzioni relative agli ulteriori capitoli del Titolo IV concernenti la «vigilanza regolamentare» non appena Bancoposta si sarà dotato di un patrimonio autonomo che consenta la completa applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, nonché i capitoli del Titolo VI inerenti alla «vigilanza informativa».

Peraltro, si applicano fin da ora le disposizioni in materia di fusioni e scissioni, di cessione di rapporti giuridici e di partecipazioni finanziarie. In particolare:

relativamente alla disciplina delle fusioni e delle scissioni (Titolo III, Capitolo 4), sono sottoposte ad autorizzazione le sole operazioni che hanno impatto sull'operatività di Bancoposta;

con riferimento alle cessioni di rapporti giuridici (Titolo III, Capitolo 5), sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si rende cessionaria di aziende, rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto sull'operatività di Bancoposta. L'autorizzazione deve essere richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia quantitativa prevista per le banche.

Sono, altresì, soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attività di Bancoposta;

in materia di partecipazioni delle banche (Titolo IV, Capitolo 9), sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di partecipazioni di controllo in società «finanziarie», in relazione all'impatto delle operazioni in questione sull'operatività di Bancoposta. Non si applica il limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni.

* * *

Con il presente aggiornamento si procede all'introduzione di un nuovo capitolo (il numero 4) nell'ambito del Titolo VII, concernente la regolamentazione di specifici intermediari. La rubrica del Titolo VII viene modificata in «BCC, banche estere e bancoposta».

Il nuovo capitolo verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Governatore: FAZIO

TITOLO VII - Capitolo 4

BANCOPOSTA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2001, n. 144, ha disciplinato, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziazione per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il DPR 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema contabile separato rispetto alle altre attività e, pertanto, si avvale di strutture autonome (Divisione bancoposta).

Le presenti Istruzioni dettano le norme di vigilanza applicabili a Poste Italiane S.p.a. per l'attività di bancoposta, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e delle peculiari caratteristiche di tale istituzione.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

— art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;

— D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298, che disciplina i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane;

— artt. 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, da 50 a 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia);

e inoltre da:

— direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

— d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

— *"Bancoposta"*, la Divisione di Poste Italiane S.p.a. dedicata allo svolgimento delle attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001;

"Poste", la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;

— *"conto corrente postale "*, il conto corrente aperto presso Poste;

— *"assegno postale"*, l'assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 298/2002;

— *"vaglia postale"*, lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;

— *"bollettino di conto corrente postale"*, il modulo utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;

— *"risparmio postale"*, la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.a.

SEZIONE II

ATTIVITÀ DI BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del T.U., e attività connesse e strumentali;

b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), numeri 4) e 5) del T.U.;

d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;

f) servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b) c) ed e) e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e) f) e g), del T.U.F., nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 144/2001, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

La promozione e il collocamento nei confronti del pubblico di strumenti finanziari e di prodotti finanziari da parte di Poste, presso la propria sede e dipendenze, non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del T.U.F.

Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di apposite strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. Inoltre, Poste è tenuta a istituire un sistema di "separazione contabile" separato dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La separazione organizzativa e contabile

Il d.lgs. 261/99, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/67/CE, ha stabilito per Poste un obbligo di separazione contabile. Tale obbligo deriva dalla necessità di quantificare l'onere del "servizio postale universale" (1) in modo da

(1) Il servizio universale comprende:
— la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg.;
— la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.;
— i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

evitare che la concessione di sussidi statali, previsti solo per tale servizio, possa andare a beneficio di altri servizi.

L'attività di bancoposta deve essere attribuita a strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. In particolare, le strutture destinate allo svolgimento delle attività di bancoposta dipendono direttamente dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò delegato.

Il sistema informativo interno di rilevazione separata di bancoposta deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio. Particolare importanza assume, in questo ambito, l'idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio d'esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.

Il sistema informativo-contabile va strutturato tenendo conto dell'esigenza di attuare la separazione organizzativa delle attività di bancoposta rispetto alle altre attività esercitabili da Poste. In particolare, il sistema contabile rileva, coerentemente con i principi della contabilità industriale, i ricavi, i costi e le operazioni imputabili a ciascuna delle attività di bancoposta distintamente da quelli riferibili allo svolgimento delle rimanenti attività non disciplinate dal regolamento.

Il Collegio sindacale di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti Istruzioni e ne dà conto nella relazione al bilancio.

SEZIONE III

VIGILANZA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta.

2. Disposizioni applicabili

In relazione alle disposizioni del Testo Unico bancario applicabili e tenuto conto delle specificità operative dell'attività di bancoposta, alla medesima attività si applicano le disposizioni previste per le banche nei Capitoli delle presenti Istruzioni di vigilanza sotto elencati:

Tit.	I,	Cap.	4	:	Abusivismo (si applica esclusivamente la Sezione III) (1)
Tit.	II,	Cap.	1	:	Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (si applica esclusivamente la Sezione III) (2)
Tit.	II,	Cap.	2	:	Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo (3)
Tit.	III,	Cap.	1	:	Modificazione dello statuto e aumenti di capitale (si applica esclusivamente la Sez. II, par. 2) (4)

(1) Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate nel Titolo I, Cap. 4, Sez. III delle presenti Istruzioni.

(2) Ai sensi dell'art. 20 del T.U., si applica a Poste la disciplina inerente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti e gli accordi di voto (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, delle presenti Istruzioni).

Ai sensi dell'art. 25 del T.U., si applica a Poste la disciplina sui requisiti di onorabilità dei partecipanti (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, par. 5.1 delle presenti Istruzioni).

(3) Ai sensi dell'art. 26 del T.U., si applicano a Poste le norme sui requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali (cfr. Titolo II, Cap. 2 delle presenti Istruzioni), nonché quelli di indipendenza richiamati dal citato articolo del T.U., così come modificato dal decreto legislativo 6.2.2004, n. 37. In particolare, i requisiti andranno rispettati da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Poste nonché da parte del responsabile della Divisione bancoposta.

(4) Tenuto conto delle modalità organizzative dell'attività di bancoposta, si precisa che Poste è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia esclusivamente le modificazioni del proprio statuto che hanno un impatto sull'attività di bancoposta.

Tit.	III,	Cap.	4 :	Fusioni e scissioni (1)
Tit.	III,	Cap.	5 :	Cessione di rapporti giuridici a banche (2)
Tit.	IV,	Cap.	9 :	Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari (3)
Tit.	IV,	Cap.	11 :	Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale
Tit.	IV,	Cap.	12 :	Interventi di vigilanza della Banca d'Italia
Tit.	V,	Cap.	3 :	Raccolta in titoli delle banche (4)
Tit.	VI,	Cap.	3 :	Archivio elettronico degli Organi sociali
Tit.	VI,	Cap.	4 :	Vigilanza ispettiva
Tit.	VIII,	Cap.	1 :	Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
Tit.	VIII,	Cap.	2 :	Provvedimenti straordinari
Tit.	IX,	Cap.	1 :	Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari
Tit.	X,	Cap.	1 :	Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
Tit.	X,	Cap.	2 :	Proroga dei termini legali e convenzionali

---

(1) Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni che hanno impatto sull'operatività di bancoposta.

(2) Sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si rende cessionaria di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto sull'operatività di bancoposta. L'autorizzazione deve essere richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia quantitativa prevista dalla Sez. II, par. 2 del Capitolo in questione.

Sono soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attività di bancoposta.

(3) Sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di partecipazioni di controllo in società "finanziarie" — così come definite nella Sez. I, par. 3 del Capitolo in questione — in relazione all'impatto delle operazioni stesse sull'attività di bancoposta.

Non si applica il limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni previsto dalla Sez. II, par. 1 del Capitolo in questione.

(4) Relativamente alla possibilità di emettere obbligazioni con taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro, i requisiti di cui alla Sez. II, par. 1 del suddetto Capitolo si applicano a Poste.

04A04335

AGENZIA DEL TERRITORIO

Coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004 relativi a settantanove comuni capoluogo di provincia

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ad ulteriori settantanove comuni.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso di pubblicazione, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2003.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO
DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
AGRIGENTO	0,9337
ALESSANDRIA	0,8537
AOSTA	0,9647
AREZZO	0,8260
ASCOLI PICENO	0,8878
ASTI	0,8903
AVELLINO	0,8478
BARI	0,8410
BENEVENTO	0,8969
BERGAMO	0,8898
BIELLA	0,7892
BOLZANO	0,8694
BRESCIA	0,7902

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
BRINDISI	0,9779
CAGLIARI	0,8974
CALTANISSETTA	0,9097
CAMPOBASSO	0,8826
CASERTA	0,8244
CATANIA	0,9063
CATANZARO	0,9306
CHIETI	0,8754
COMO	0,7891
COSENZA	0,8119
CREMONA	0,8787
CUNEO	0,8352
ENNA	0,9313
FERRARA	0,8933
FOGGIA	0,8586
FORLÌ	0,8847
GORIZIA	0,8859
GROSSETO	0,7920
L'AQUILA	0,9258
LA SPEZIA	0,9135
LECCE	0,8150
LECCO	0,8824
LODI	0,9088
LUCCA	0,9405
MACERATA	0,7845
MANTOVA	0,8683

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
MASSA	0,7555
MATERA	0,9756
MESSINA	0,9002
MODENA	0,8975
NOVARA	0,9123
ORISTANO	0,9218
PALERMO	0,9322
PARMA	0,8007
PAVIA	0,9305
PERUGIA	0,8539
PESARO	0,7532
PESCARA	0,8258
PIACENZA	0,8843
PISA	0,7702
PISTOIA	0,8431
PORDENONE	0,8037
POTENZA	0,8741
PRATO	0,8642
RAGUSA	0,8220
RAVENNA	0,8800
REGGIO DI CALABRIA	0,9122
REGGIO NELL`EMILIA	0,8264
RIETI	0,9063
RIMINI	0,8469
ROVIGO	0,9394
SASSARI	0,9376

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
SAVONA	**0,8389**
SIENA	**0,7879**
SIRACUSA	**0,9425**
SONDRIO	**0,8700**
TARANTO	**0,9326**
TERAMO	**0,9235**
TERNI	**0,8466**
TRAPANI	**0,8161**
TREVISO	**0,8360**
TRIESTE	**0,8482**
UDINE	**0,8445**
VERCELLI	**0,9282**
VERONA	**0,8569**
VITERBO	**0,8601**

04A04381

Coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004 relativi ai centonove comuni non capoluogo di provincia

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi agli ultimi 109 comuni non capoluogo interessati dal provvedimento.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso di pubblicazione, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2003.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO
DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004

Provincia	Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
CT	ACI CATENA	0,9653
SV	ALASSIO	0,8819
RM	ANZIO	0,8883
TN	ARCO	0,8826
GE	ARENZANO	0,9018
VI	ASIAGO	0,9284
AQ	AVEZZANO	0,9579
MI	BASIGLIO	1,0000
SA	BATTIPAGLIA	0,9759
PG	BEVAGNA	0,8308
CN	BRA	0,8587
VA	BUSTO ARSIZIO	0,9689
CR	CALVATONE	0,9186
GE	CAMOGLI	0,9018

Provincia	Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
CE	CAPUA	0,9884
CE	CARINOLA	0,9968
CR	CASALBUTTANO ED UNITI	0,9186
BA	CASAMASSIMA	0,9376
MI	CASSINA DE`PECCHI	0,9743
FR	CASSINO	0,9447
BN	CASTELFRANCO IN MISCANO	0,9527
CR	CASTELLEONE	0,9169
FE	CENTO	0,8613
NA	CERCOLA	1,0000
UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	0,8818
MI	CESANO BOSCONE	1,0000
TO	CHIVASSO	0,8716
VT	CIVITA CASTELLANA	0,999
RM	CIVITAVECCHIA	0,9016
TO	COLLEGNO	0,8585
MI	COLOGNO MONZESE	0,9815
PG	CORCIANO	0,7857
MI	CORSICO	0,9723
AR	CORTONA	0,8277
AP	FERMO	0,8209
MT	FERRANDINA	1,0000
AP	FOLIGNANO	0,7768
PG	FOLIGNO	0,7857
VA	GALLARATE	0,9689
PD	GALLIERA VENETA	0,8601
BS	GARDONE VAL TROMPIA	0,9319

Provincia	Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
BG	GORNO	0,9186
GO	GRADISCA D`ISONZO	0,7603
RE	GUALTIERI	0,9264
RM	GUIDONIA MONTECELIO	0,8526
CA	IGLESIAS	1,0000
BO	IMOLA	0,8767
FG	ISOLE TREMITI	0,9633
TO	IVREA	0,945
MI	LEGNANO	0,9689
MI	LENTATE SUL SEVESO	0,9319
MI	MAGENTA	0,9689
FG	MARGHERITA DI SAVOIA	0,9082
PG	MARSCIANO	0,7657
MI	MELEGNANO	0,9678
CB	MIRABELLO SANNITICO	0,9803
TV	MOGLIANO VENETO	0,8418
BA	MOLFETTA	0,9134
TO	MONCALIERI	0,889
CN	MONESIGLIO	0,8621
GO	MONFALCONE	0,7695
PD	MONSELICE	0,9212
AP	MONTEPRANDONE	0,7962
RM	MONTEROTONDO	0,8129
MI	MONZA	0,9429
RM	NETTUNO	0,8704
SA	NOCERA INFERIORE	0,9759
AN	OSIMO	0,7768

Provincia	Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
MI	PIEVE EMANUELE	1,0000
LI	PIOMBINO	0,8494
FI	POGGIO A CAIANO	0,8494
MT	POLICORO	0,9947
RM	POMEZIA	0,8482
FI	PONTASSIEVE	0,8057
NA	POZZUOLI	0,9759
MI	RHO	0,9552
TO	RIVOLI	0,9009
TN	ROVERETO	0,9283
MI	ROZZANO	0,9838
AO	SAINT VINCENT	0,9439
BS	SALO'	0,9319
SA	SAN CIPRIANO PICENTINO	0,958
MI	SAN GIULIANO MILANESE	0,9689
PU	SAN LEO	0,7555
CB	SAN MARTINO IN PENSILIS	0,9753
CB	SAN MASSIMO	0,9452
TO	SAN MAURO TORINESE	0,8893
GE	SAN REMO	0,9033
CB	SANTA CROCE DI MAGLIANO	0,9753
VA	SARONNO	0,9689
AN	SASSOFERRATO	0,799
MO	SASSUOLO	0,8955
FI	SCANDICCI	0,8437
MI	SEGRATE	0,9985
FI	SESTO FIORENTINO	0,8437

Provincia	Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2003
MI	SESTO SAN GIOVANNI	0,9853
GE	SESTRI LEVANTE	0,9018
SO	SONDALO	0,9997
VE	SPINEA	0,8801
UD	TOLMEZZO	0,8333
BA	TRANI	0,8557
RM	VELLETRI	0,9526
TO	VENARIA	0,875
GE	VENTIMIGLIA	0,9063
LU	VIAREGGIO	0,8437
FG	VICO DEL GARGANO	1,0000
NA	VILLARICCA	1,0000
TO	VINOVO	0,9082
TO	VOLPIANO	0,9009

04A04380

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2004, recante: «Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, ai collegi arbitrali, alle giurisdizioni amministrative e speciali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2004).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'interno del titolo, riportato sia nel sommario che alla pag. 8, nonché del testo del decreto, ovunque ricorrano le parole: «*Agenzie* industrie difesa ...», leggasi: «*Agenzia* industrie difesa ...»;

ed ancora, al primo capoverso delle premesse, al primo rigo, dove è scritto: «... sulla rappresentanza e difesa in *gudizio* ...», leggasi: «... sulla rappresentanza e difesa in *giudizio* ...»;

ed infine, al secondo capoverso delle premesse, dove è scritto: «*Considarta* l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il *patrimonio* dell'A.I.D. ...», leggasi: «*Considerata* l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il *patrocinio* dell'A.I.D. ...».

04A04464

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401099/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

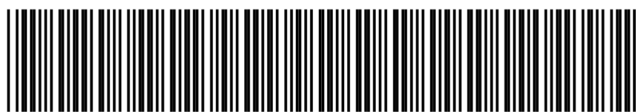
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 0,77